



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Milano

SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudice dott. Andrea Manlio Massimo Fabio Borrelli, pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado

iscritta al n. 10194/2020 R.G. promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1* e [...])

Parte_2 (c.f. *C.F._2*), rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] (c.f. *C.F._3*), presso il quale sono elettivamente [REDACTED]

[REDACTED] (PEC: *Email_1* ;

- attori -

contro

Controparte_1 (p.IVA

P.IVA_1), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott.

CP_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] (c.f.

C.F._4) e [REDACTED] [REDACTED] (c.f. *C.F._5*), presso le quali è

elettivamente [redacted] (PEC:

[redacted] Email_2 - [redacted] Email_3 ;

- convenuta -

con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 18.2.2020;

avente a oggetto: responsabilità sanitaria – morte - risarcimento danni;

conclusioni degli attori:

[nota di precisazione delle conclusioni in data 24.3.2025]

<<Piaccia all' Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la responsabilità della [redacted] Controparte_3 per i fatti descritti nell'atto di citazione nei confronti di [redacted] Parte_3 e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da [redacted] Parte_1 e [redacted] Parte_2, in proprio e quali eredi del [redacted] Parte_3 e di [redacted] Pt_4 [...] così come quantificati dalla lett. a) fino alla lettera i) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche valutata secondo equità. Tutte le somme con rivalutazione dalla data di morte ed interessi legali sulla somma annualmente via via rivalutata.

in subordine

si insiste per le seguenti istanze istruttorie come indicate nella Note di Trattazione Scritta del 19.4.23>>

conclusioni della convenuta:

<<voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito:

- rigettare tutte le domande attoree articolate dai sigg.ri [redacted] Parte_1 e dal sig. [redacted] Parte_2 perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate nel nesso causale, nell'an, nel quantum, per le ragioni esposte in atti e per le altre che saranno illustrate in corso di causa;

- con vittoria di spese e compensi professionali a carico della parte soccombente.

In via istruttoria:

Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli attori per i motivi indicati in atti e nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria.>>

Concisa esposizione delle RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- I Signori Parte_1 e Parte_2 chiedono la condanna della convenuta al risarcimento dei danni che assumono patiti da loro e dai loro defunti congiunti, Sig.ri Parte_3 e Parte_4 in conseguenza dell'insorgenza di infezione del sito chirurgico dove, il 29.9.2015, era stato tentato il posizionamento su Parte_3 di "due valvole aortiche sostitutive" (bioprotesi aortica trans-catetere Direct Flow 29 mm), che si erano rotte, probabilmente perché difettose *ab origine*. Era poi insorta infezione (da *enterococcus faecium*) che aveva condotto a Parte_3.
Secondo gli attori il settantaseienne Parte_3 in "condizione polipatologica" (affetto da cardiopatia ischemica cronica e valvolare - insufficienza mitralica e aortica, fibrillazione atriale ed insufficienza cardiaca cronica congestizia con ipertensione e stenosi dell'arteria renale destra; concomitante malattia ateroembolica colesterolica con arteriopatia obliterante periferica degli arti inferiori, insufficienza renale cronica su base aterosclerotica, ipotiroidismo iatrogeno, pregressa obesità e attuale eccedenza ponderale residua), non sarebbe stato adeguatamente informato circa il trattamento off label praticatogli, non esente da rischi; il trattamento non era indicato; l'insorgenza dell'infezione era "legata all'assistenza del sito chirurgico".

Asserto che la *malpractice* aveva causato "anche un danno biologico inteso come 'danno biologico terminale'", per la "lunga e penosa agonia", gli attori hanno concluso l'atto di citazione chiedendo la condanna della convenuta "al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi [da] Parte_1 (C.F._1 Parte_2 , in proprio e quali eredi di Parte_4 e di Pt_3

Parte_3 a tutti i danni patrimoniali e non di valore indeterminabile ma che si quantificano provvisoriamente nella misura di € 520.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.

2.- Con comparsa di risposta depositata (con modalità telematica) il giorno 11.1.2021 si è costituita *Controparte_1* Ha dedotto che, in considerazione del quadro clinico e strumentale, delle comorbidità (cardiomiopatia ipocinetica dilatativa biventricolare con severa disfunzione contrattile del Ventricolo sinistro, insufficienza renale cronica severa - IV stadio, broncopneumopatia cronica, coronaropatia trivascolare), di pregresso intervento di rivascolarizzazione miocardica chirurgica, l'intervento chirurgico tradizionale era stato valutato “ad alto rischio” e perciò si era optato per “un approccio a correzione della valvulopatia mediante impianto di bioprotesi aortica trans catetere per via trans-femorale”, informando il paziente e i suoi familiari dei relativi rischi e benefici. Ha soggiunto che “la TAVI” è procedura terapeutica consolidata e che, “solo in considerazione della procedura a cui è stato sottoposto”, *Parte_3* era stato “inserito nel Registro cd. ‘Discover’ – Registro di valutazione del sistema per valvola aortica transcateretere Direct Flow Medical ai fini del trattamento dei pazienti con stenosi aortica grave - RP 001”, in relazione al quale *Parte_3* aveva sottoscritto apposito modulo di consenso informato in data 26.9.2015. Ha sottolineato che detto studio clinico a carattere esclusivamente osservazionale “comporta solo la raccolta di dati sanitari del paziente, prima, durante e nei tre anni successivi all'intervento di sostituzione valvolare”.

La convenuta ha evidenziato che:

- il 2.11.2015 *Parte_3* era stato dimesso dall'*Part* [REDACTED] in condizioni di apiressia, con leucociti rientrati nei limiti della norma da giorni e “con ferita femorale destra sottoposta a controllo ecografico risultato negativo, senza sanguinamenti significativi attivi”, dunque in assenza di evidenza di un processo infettivo in atto;
- egli era stato poi ricoverato per circa tre settimane presso il centro di riabilitazione della *CP_4* ;
- nel settembre 2016 *Parte_3* era stato nuovamente ricoverato, questa volta presso [REDACTED] di Cinisello Balsamo, con quadro di scompenso cardio-circolatorio con

peggioramento della funzionalità cardiaca e renale, nonché stato settico con positività delle emocolture per *E. faecium*, trombosi dell'arteria splenica con infarto splenico;

- dimesso dall'Osp ██████ il 13.9.2016, a distanza di quasi un anno dalle dimissioni dall' CP_1 Parte_3 è deceduto.

Contestata la responsabilità a essa attribuita, sia per assenza di inadempimenti del proprio personale, sia per difetto di nesso causale tra l'operato di questo e i danni "genericamente" lamentati dagli attori; rilevata la carenza di prova della qualità, in capo a Parte_1

[...] e Parte_2 di eredi e di congiunti della vittima primaria, [...] Controparte_5 ha chiesto il rigetto delle domande attoree.

3.- Con memoria integrativa della domanda *ex art.* 164 c.p.c. gli attori hanno chiarito di essere figli ed eredi di Parte_3 e di Parte_4 ██████, hanno precisato la natura dei danni patrimoniali di cui hanno chiesto il risarcimento e hanno indicato il giorno 1.10.2015 come data di inizio della "lunga e penosa agonia" paterna.

Quanto all'inesatto adempimento ascritto al personale della convenuta, gli attori hanno affermato che esso sarebbe consistito nell'impiego di pressioni di gonfiaggio del sistema valvolare aortico transcater Direct Flow Medical, durante il suo posizionamento, "superiori a quella indicata nelle IFU (16 atm)" e nel non adeguato trattamento della infezione contratta in sede ospedaliera.

4.- Nel prosieguo del giudizio, ritenuto necessario ai fini della decisione, il g.i. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, affidandone lo svolgimento al Dott. Persona_1 (specialista in medicina legale), al Dott. Persona_2 (specialista in cardiocirurgia) e al Dott. [...] Per_3 (specialista in malattie infettive), i quali hanno depositato relazione di CTU il 24.3.2023.

*

5.- La decisione della presente controversia deve tenere conto delle considerazioni e delle valutazioni congruamente argomentate dai CTU incaricati dal giudice.

Secondo l'elaborato degli Ausiliari del giudice, il decesso del congiunto degli attori è stato causato da infezione nosocomiale, contratta da *Parte_3* durante ricovero presso la struttura sanitaria della convenuta.

Ritengono i CTU che “Le manovre a maggior rischio di infezione da germi ‘nosocomiali’ furono effettuate nel reparto di cardiologia dell’ospedale di *CP_1* dove furono praticati tre tentativi di posizionamento di valvola protesica per via transfemorale. Tali manovre provocarono sanguinamento con conseguente anemizzazione e comportarono di necessità numerose e ripetute medicazioni. Le necessità assistenziali inoltre resero indispensabili il posizionamento di cateteri arteriosi e venosi. Queste manovre presentano un rischio elevato di contagio batterico” (relaz. CTU, pag. 49). In altre parole appare più probabile che improbabile che il batterio possa essere direttamente penetrato nella circolazione sistemica tramite i cateteri endovascolari.

L’infezione non venne adeguatamente trattata dal personale di *Controparte_1* la terapia antibiotica prescritta non prevedeva infatti la somministrazione di farmaci specifici per stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA).

Così l’infezione divenne cronica e si indovò “negli elementi del rachide lombare provocando una discite e, successivamente, batteriemia”, con “coinvolgimento della valvola cardiaca protesica con sepsi e MOF¹ e, quadro terminale, una ischemia trombotica della arteria splenica che provocò un infarto intestinale fatale” (relaz. CTU, pag. 33).

Affermano poi i CTU che, nel caso in esame, “un intervento era indicato in quanto il paziente non aveva alternative terapeutiche di sicura e comprovata efficacia; la terapia medica ottimale (peraltro già in corso) rappresentava l'unica alternativa terapeutica”.

Essa però non poteva risolvere la patologia di base (insufficienza valvolare aortica severa), ma solo “differire, in maniera non definibile (sia per durata che per qualità di vita), la sopravvivenza del paziente”.

¹ sindrome da disfunzione multiorgano;

In concreto, le condizioni cliniche di *Parte_3* erano tali da far “prevedere una sopravvivenza non lunga” e che “ad ogni successivo, nuovo scompenso cardiaco, sarebbe potuto sopraggiungere l'*exitus*”.

Il congiunto degli attori, affetto da importanti comorbidità (cardiopatía ipocinetico-dilatativa, coronaropatía severa in pregresso bypass coronarico, FA, BPCO, AOPD) che lo rendevano severamente fragile, avrebbe avuto, in assenza della noxa imputabile alla convenuta, probabilità di sopravvivenza quantificabile in non più di sei mesi (probabilmente attraverso fasi di progressivo deterioramento).

Quanto alle sofferenze psico-fisiche che gli attori assumono patite da *Parte_3* nel tempo trascorso fra il manifestarsi della conseguenza della condotta colposa del personale della convenuta e il momento del decesso, gli Ausiliari del giudice hanno stimato “che nel caso di specie possa configurarsi esclusivamente un danno biologico di natura temporanea” che hanno valutato equivalente a giorni 90 (novanta) di invalidità assoluta e a giorni 90 (novanta) di i.t. parziale al 75%.

6.- Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi la responsabilità della convenuta, per avere negligenzemente e perciò inesattamente adempiuto la prestazione sanitaria, causando la morte del padre degli attori.

Questi hanno dunque diritto, *iure hereditario*, al risarcimento (*ex art. 1218 c.c.*) del pregiudizio (biologico e morale) subito dal loro congiunto nell'ultima fase della sua esistenza e del danno ingiusto, *ex art. 2043 c.c.*, cagionato con colpa direttamente agli attori medesimi e a *Parte_4* (moglie di *Parte_3*), consistito nelle sofferenze morali riportate per la perdita del rapporto parentale.

7.- Nel procedere alla liquidazione dei risarcimenti spettanti agli attori deve tenersi conto dell'insegnamento di Cass. Sez. III 21.4.2021 n. 10579, secondo cui, a garanzia dell'uniformità (imposta dal principio di uguaglianza) e della prevedibilità delle decisioni, deve adottarsi tecnica di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale che segua sistema a punto variabile (analogo a quello previsto dall'art. 138 del d.lgs. 7.9.2005 n. 209 per

il risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche), come indicato dalle Tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, da preferirsi rispetto alla tecnica (in passato) propria delle Tabelle del Tribunale di Milano, che si limitavano a proporre un ampio range tra un tetto minimo e un tetto massimo di risarcimento, non esonerando in alcun modo il giudice dall'indicare le ragioni per le quali abbia scelto, nell'ambito di tale gamma, di liquidare una grandezza invece di altra. Dunque, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata su sistema a punti, che preveda indefettibilmente, tra le circostanze di fatto rilevanti, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso, di cui deve darsi conto con adeguata motivazione, non imponga una liquidazione del danno che prescindano da tale tabella (Cass. 21.4.2021 n. 10759 cit.).

Successivamente a tale indicazione della Corte di Cassazione, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i criteri orientativi precedentemente elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita di rapporto parentale, per adeguarli all'orientamento espresso dalla predetta sentenza della Corte di legittimità. Essi contemplano parametri di fatto relativi al grado di parentela, all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra queste, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Nella fattispecie:

- si conoscono le età di *Parte_3* (77 anni), di *Parte_4* (72 anni), di *Pt_1* *Parte_1* (50 anni) e di *Parte_2* (48 anni) al momento del 
 ;
- può presumersi che la moglie di questo, *Parte_4* fosse con lui convivente, mentre risulta che *Parte_1* e *Pt_2* vivessero altrove (v. certificato di famiglia storico del Comune di Cinisello Balsamo in fascicolo di parte attrice);

- è noto che tra i familiari superstiti vi fosse, oltre agli attori e a *Parte_4* anche il fratello degli attori, Sig. *Controparte_6* (rimasto estraneo al presente giudizio e rinunziante all'eredità);
- nulla è stato dedotto (e tantomeno provato) in ordine a qualità e intensità delle relazioni affettive andate perse;
- il pregiudizio a tali relazioni può ritenersi causato dalla *malpractice* del personale della convenuta non già per un tempo pari all'aspettativa di vita della cd. vittima primaria o di quella di ciascun superstite, ma solo per i sei mesi in cui, secondo la stima dei CTU, [...] *Parte_3* avrebbe potuto sopravvivere (se non fosse stato vittima dell'infezione nosocomiale);
- in altre parole, ove *Parte_3* non avesse contratto l'infezione nosocomiale, gli attori avrebbero presumibilmente potuto godere della relazione con il parente solo per un molto breve periodo ulteriore.

Con riguardo a *Parte_4* (di cui gli attori sono eredi) deve altresì considerarsi che, essendo ella [REDACTED] ha potuto risentire della perdita del coniuge per solo un anno e nove mesi.

Le circostanze di ordine temporale appena riferite inducono questo giudice a ritenere che, nella fattispecie, ricorrano elementi che rendono il caso in esame eccezionale (nel senso di cui a Cass. 10759/21) rispetto alle ipotesi ordinarie per le quali sono stati dettati i criteri liquidatori a punti delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Questi, a parere del giudicante, condurrebbero a liquidazione di importi non adeguati, per eccesso, alle particolarità del caso concreto.

Pertanto questo giudice stima equo determinare l'ammontare del risarcimento cui avrebbe avuto diritto *Parte_4* in € 5.000,00. Esso deve essere attribuito a *Parte_1* [...] e *Parte_2* suoi eredi, nella misura della metà per ciascuno.

Il risarcimento del danno da anticipazione di sei mesi della perdita del rapporto parentale deve essere liquidato in € 10.000,00 in favore di ciascuno dei due figli di *Parte_3*

A questi spetta altresì, *iure hereditario*, il risarcimento del danno biologico per le sofferenze patite da *Parte_3* nella fase terminale della sua esistenza, da liquidarsi, secondo la stima dei CTU, in complessivi € 18.112,50 e da assegnarsi agli eredi nella misura della metà per ciascuno.

Gli importi di cui sopra sono espressi in valuta attualizzata, essendo il debito risarcitorio di valore.

A ciascun attore spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento del danno.

Tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. SU n. 1712/95, volto a evitare ingiustificati arricchimenti, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del risarcimento come determinato (mediante devalutazione giusta indice ISTAT FOI) con riguardo all'epoca in cui il danno si è verificato, e poi via via su quel valore capitale incrementato, con cadenza mensile, in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta nello stesso periodo.

Deve cioè rivalutarsi mensilmente l'ammontare del risarcimento determinato alla data della sua verifica, facendo applicazione dell'indice ISTAT FOI dell'epoca corrispondente: su tali importi mensilmente crescenti devono essere calcolati gli interessi al tasso legale e sommati fra loro.

Dalla data della decisione spettano ulteriori interessi compensativi, da calcolarsi al tasso legale, fino al saldo effettivo.

Infine deve osservarsi, considerata la massima di comune esperienza secondo cui tutti gli esseri umani sono mortali, che non spetta agli attori la rifusione degli esborsi sostenuti per le esequie e per la tumulazione di *Parte_3* (per carenza di nesso causale giuridicamente rilevante).

8.- Tenuto conto del disposto dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali, liquidate in dispositivo giusta il D.M. 10.3.2014 n. 55, devono essere poste a carico della convenuta, soccombente.

Secondo il criterio della soccombenza, anche i costi della CTU - come liquidati con decreto 24.3.2023 - devono essere definitivamente posti a carico di [...]
 Controparte_1 .

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Sezione 1^a Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:

condanna Controparte_1 a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 21.556,25, oltre interessi da calcolarsi come illustrato in motivazione;

condanna Controparte_1 a pagare a Parte_2 la somma di € 21.556,25, oltre interessi da calcolarsi come illustrato in motivazione;

condanna Controparte_1 a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate in € 15.000,00 per compensi (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, di 4% CPA e IVA);

pone definitivamente i costi della CTU - come liquidati con decreto 24.3.2023 - a carico di Controparte_1

Milano, 14.10.2025.

Il giudice
Andrea Manlio Borrelli